

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difetto di legittimazione attiva, appello, mancata riproposizione dell'eccezione: sì al rilievo d'ufficio

Non è necessario che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva venga riproposta in grado di appello ai sensi dell'[art. 346 c.p.c.](#) Tale norma, infatti, si riferisce alle sole eccezioni in senso stretto, mentre quella di difetto di legittimazione processuale è eccezione rilevabile anche d'ufficio, con il solo limite del giudicato.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.5.2016, n. 9776

...omissis...

Nel novembre 1999 la ddd quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese - costituita con dddddd.r.l. dddr.l. - che aveva stipulato un appalto con la Regione Marche per la realizzazione di cartografia aerofotogrammetrica di una parte del territorio regionale, convenne la Regione davanti al Tribunale di Ancona, chiedendone la condanna al pagamento di Lire 2.959.697.344 per riserve iscritte in contabilità, nonché al risarcimento di ulteriori danni.

La Regione resistette difendendosi nel merito ed eccependo inoltre, preliminarmente, il difetto di legittimazione dell'attrice, la quale non rivestiva più la qualifica di mandataria dddd

Il Tribunale definì la causa dichiarando la nullità dell'atto di citazione per genericità.

Adita con appello della Cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa, la Corte di Ancona, pur accogliendo le censure della statuizione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha nondimeno respinto il gravame sul rilievo, anzitutto, del difetto di legittimazione della Cooperativa ad agire quale mandataria della Regione aveva infatti approvato la risoluzione del contratto di appalto con Delib. 27 dicembre 1996, n. 3974, successivamente revocata con Delib. 2 giugno 1997, n. 1446, a seguito della quale era stato stipulato, il 30 giugno 1997, un contratto con il quale veniva affidato alla medesima a.t.i. il completamento della cartografia aerofotogrammetrica già oggetto del precedente contratto di appalto: in tale contratto l'a.t.i. era rappresentata dalla Rdd sostituita dalla mandataria, con atto notarile del 10 febbraio 1997.

Poichè con il secondo contratto le parti avevano inteso dare continuità al primo, doveva ritenersi che alla data della domanda era già venuto meno, nel complessivo unico rapporto, il potere rappresentativo della dddddd accolta neppure a titolo di responsabilità per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., attesa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti protrattosi in forza della seconda stipulazione, di cui si è detto, nonchè il carattere sussidiario dell'azione, potendo nella specie in astratto essere esperita azione di responsabilità nei confronti della mandataria per non aver fatto valere ex contractu le maggiori pretese connesse all'esecuzione dell'appalto. La Corte ha anche aggiunto, "per completezza", che le pretese di maggiori somme da parte dell'appaltatrice erano comunque infondate, in base agli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, del cui contenuto dà atto nella motivazione della sua sentenza. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno per il dissesto della Cddddd asseritamente provocato dalla Regione con la mancata concessione di una proroga per la ultimazione dei lavori, la Corte, dopo aver riconosciuto il carattere personale di tale domanda e dunque l'irrilevanza della questione di legittimazione di cui sopra, ne ha negato la fondatezza sul rilievo del difetto di nesso di causalità tra dissesto e mancata concessione della proroga.

Laddddd., ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura.

La Regione Marche si è difesa con controricorso.

Motivi

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 112, 166, 167, 346 e 347 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

Premessa la assoluta genericità della comparsa di costituzione della Regione in appello, si sostiene che la Corte di secondo grado non avrebbe potuto rilevare il difetto di legittimazione della cooperativa attrice, in quanto l'appellata non aveva contestato specificamente i fatti posti dalla Cooperativa a fondamento della propria legittimazione attiva, i quali dunque dovevano ritenersi provati, nè aveva tempestivamente riproposto in appello l'eccezione di difetto di legittimazione della controparte.

1.1 Il motivo è infondato.

La Regione aveva contestato la sussistenza della procura dell'a.t.i.

in favore dell'attrice sollevando, davanti al Tribunale, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di quest'ultima. I fatti a fondamento di tale legittimazione non possono dunque dirsi incontestati. Nè era necessario che l'eccezione venisse riproposta in grado di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il quale si riferisce alle sole eccezioni in senso stretto, mentre quella di difetto di legittimazione processuale è eccezione rilevabile anche d'ufficio, con il solo limite del giudicato (da ult. Cass. 16274/2015, 28078/2011, nonchè 24179/2009 pronunciata a sezioni unite) nella specie insussistente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione, si sostiene che la Corte d'appello abbia violato la predetta norma avendo ignorato l'interesse diretto ed esclusivo della Cooperativa a far valere in giudizio i propri diritti relativi all'appalto.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè la Corte d'appello non ha negato l'interesse ad agire della ricorrente, bensì la sua legittimazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 1230 e dell'art. 1362 c.c. e ss., nonchè vizio di motivazione, censurando l'esclusione del carattere di novità del contratto stipulato il 30 giugno 1997 rispetto a quello originario stipulato nel giugno 1993.

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (norma applicabile nella specie *ratione temporis*, risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata a data anteriore all'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che l'ha abrogata): "se la Corte d'appello di Ancona nella fattispecie in esame abbia violato le norme di cui agli artt. 1230 - 1362 e 1366 c.c. ritenendo non "nuovo" il contratto d'appalto stipulato il 30.6.1997 rispetto a quello stipulato nel giugno 1993 e (...) se non abbia applicato le norme in questione, da una parte ignorando e violando le norme disciplinanti la novazione e, dall'altra, ignorando e violando le norme disciplinanti la interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c.".

3.1. Il motivo è inammissibile perchè il quesito, sopra trascritto, si risolve in una generica istanza di decisione sull'esistenza delle violazioni di legge denunciate (Cass. 21672/2013, pronunciata a sezioni unite, e 19892/2007).

4. Con il quarto motivo vengono riproposte, in relazione alla domanda di risarcimento danni per la mancata proroga del termine di ultimazione dei lavori - pure disattesa dalla Corte d'appello per difetto di legittimazione dell'attrice, sul rilievo della insussistenza di una posizione differenziata di quest'ultima riguardo a tale pretesa - le stesse censure sollevate con i precedenti motivi di ricorso riguardo alle altre domande disattese per la stessa ragione.

4.1. Le censure in questione seguono, evidentemente, la sorte delle corrispondenti censure di cui ai primi tre motivi.

5. Il quinto e il sesto motivo, infine, sono inammissibili perchè, pur denunciandosi con essi il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, si formulano in realtà pure e semplici considerazioni di merito, senza neppure formalizzare, come invece ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007), "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", prevista a pena d'inammissibilità dal già richiamato art. 366 bis c.p.c..

6. In conclusione il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 17.200,00, di cui Euro 17.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.